

COMUNU DE ABAS
Provintzia de Aristanis



COMUNE DI ALES
Provincia di Oristano

Ufficio servizi sociali

Corso Cattedrale, 53 - 09091 Ales / tel. 0783 91131 - fax 0783 911336 / e-mail protocollo.ales@legalmail.it
Cursu de sa Cattedrali, 53 - 09091 Abas / tel. 0783 911357 - fax 0783 911336 / e-mail servsocali@tiscali.it

Il Funzionario Responsabile In attuazione delle disposizioni previste nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/2 DEL 30.09.2020 con la quale si stabiliscono i criteri per l'individuazione dei destinatari e la modalità di determinazione dei contributi per il bando in oggetto;

RENDE NOTO

che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando i cittadini residenti nel Comune di Ales in possesso dei requisiti sotto specificati potranno presentare domanda volta ad ottenere i contributi di cui alla legge 124 del 28/10/2013 per il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

ART. 1 - FINALITA'

La regione Autonoma della Sardegna-Assessorato dei lavori Pubblici, con il presente Bando intende sostenere, con contributi fino a € 12.000,00€ i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo che si trovino nella condizione di morosità per cause non imputabili ad propria volontà (morosità incolpevole).

ART.2 DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI.

Possono presentare richiesta di contributo gli inquilini morosi che al momento della presentazione della domanda:

- Si trovino in una condizione di morosità incolpevole ai sensi dell'art.3 del presente Bando.
- Abbiano un reddito I.S.E non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E non superiore ad € 26.000,00;
- Siano titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (esclusi immobili cat. A1 A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- Abbiano cittadinanza italiana, di un Paese UE, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
- Siano destinatari di un atto di intimazione di sfratto dovuto a morosità, con citazione per la convalida o in alternativa possano autocertificare di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo Marzo/Maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e di non avere sufficienti liquidità per il pagamento del canone di locazione e/o oneri accessori. In tal caso le mensilità riconoscibili sono quelle a partire da marzo 2020 e possono comprendere anche i mesi successivi a Maggio 2020 . Tale casistica non è applicabile agli inquilini morosi di alloggi residenziali pubblici ed è relativa ai soli fondi stanziati nell'annualità 2020.

- Ciascun componente in nucleo familiare non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
- Chi non abbia usufruito o richiesto per lo stesso periodo temporale altri contributi provenienti da programmi aventi le medesime finalità del presente bando: il l'istante attesta tramite autocertificazione che non intende beneficiare per le stesse mensilità del beneficio del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n°4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 Marzo 2019, n°26 (anche se non include la quota relativa al canone di locazione)
- Chi presenta accordo tra locatore e locatario di cui all'art. 5 del presente bando;
- Chi non sia un inquilino di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

ART. 3 - DEFINIZIONE DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, valutata come descritto all'ART4. . La causa deve essere sopravvenuta e quindi successiva rispetto alla data della stipula del contratto. Alcune cause possono essere:

- Perdita di lavoro per licenziamento
- Accordi aziendali o sindacali con riduzione consistente dell'orario lavorativo
- Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti la capacità reddituale
- Mancato rinnovo del contratto a termine o di lavoro atipico;
- Cessazione o consistente riduzione di attività libero professionale o di impresa regolarmente registrata, derivanti da causa di forza maggiore o dalla perdita di avviamento in misura consistente;
- Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità di impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare spese mediche rilevanti e assistenziali. Per consistente riduzione del reddito si intende una riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale.

ART.4 - Modalità di valutazione della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La "consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" si verifica quando si registra una riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale e si valuta raffrontando il reddito attestato e riferito all'ultimo periodo reddituale, con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa.

Il reddito al quale riferirsi è il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE. Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

In assenza di una certificazione reddituale annuale, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente qualora il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento che ha determinato la morosità.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente qualora il reddito imponibile autocertificato nel periodo che

intercorre tra l'evento che ha determinato la morosità e la data di presentazione della domanda risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato nell'anno precedente computato per il medesimo periodo di tempo.

La "consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" può essere anche determinata dalla necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali dovute a malattia grave o infortunio di un componente del nucleo familiare. Le spese mediche e assistenziali possono essere autocertificate e possono essere relative anche alla annualità precedente. Esse devono incidere per almeno il 30% sull'ultimo reddito ISE attestato.

ART. 5 – ACCORDO TRA LE PARTI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al momento della presentazione della domanda deve esistere un accordo tra l'inquilino moroso e il locatore nel quale è previsto:

- Il locatario acconsente affinché il contributo venga corrisposto dal Comune direttamente al locatore;
- Il locatore si impegna a rinunciare all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- A consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare una adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- Il locatario e il locatore si impegnano a stipulare un nuovo contratto di locazione.

ART. 6 – CONTRIBUTI CONCEDIBILI

Al richiedente è concesso un contributo fino a euro 12.000,00 secondo le seguenti destinazioni:

- fino a un massimo di 8.000,00 euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere (con riferimento alla data dell'atto di intimazione di sfratto o con riferimento alla data dell'atto di presentazione della domanda al Comune) non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione da parte del proprietario del provvedimento di rilascio dell'immobile (condizione finanziabile con risorse statali e regionali);
- fino a un massimo di 8.000,00 euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, con contestuale rinuncia all'esecuzione da parte del proprietario del provvedimento di rilascio dell'immobile (condizione finanziabile solo con risorse regionali);
- fino a un massimo di 6.000,00 euro, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune e disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali e nella home page del sito del Comune di Ales, e dovranno essere riconsegnate all'ufficio protocollo regolarmente compilate, oppure essere spedite per posta con raccomandata A/R entro e non oltre la data suddetta, e di ciò farà fede il timbro postale o inviate mezzo pec all'indirizzo protocollo.ales@legalmail.com, insieme ai seguenti allegati:

- a) Certificato di reddito I.S.E. non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00;
- b) Copia atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida relativo al contratto sull'immobile nel quale si ha la residenza o, in alternativa, autocertificazione attestante la riduzione o la perdita, in ragione dell'emergenza Covid-19, del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo Marzo – Maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e di non avere sufficienti liquidità per il pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori;
- c) Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
- d) Documento attestante la perdita del lavoro con indicazione della data che dovrà essere successiva alla data di stipula del contratto;
- e) Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente o (solo per i cittadini extracomunitari) adeguato permesso e regolare titolo di soggiorno.

Il seguente bando è aperto e non ha nessuna scadenza. Il Comune trasmetterà il fabbisogno alla Regione Sardegna la quale stilerà apposita graduatoria per bimestri degli aventi diritto.

ART. 8 – MONITORAGGIO E CONTROLLI

I Comuni trasmettono le schede di monitoraggio relative anche ai dati delle annualità precedenti, debitamente compilate secondo lo schema trasmesso dalla Regione, entro le scadenze che verranno comunicate con apposita nota dal Servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici. La trasmissione delle schede entro le scadenze prefissate costituisce condizione essenziale ai fini del pagamento dei contributi del Fondo da parte della Regione. La Regione ha la facoltà di effettuare dei controlli in merito al rispetto da parte dell'amministrazione comunale dei contenuti di cui al presente bando.

ART. 9- CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 221/99 e successive modificazioni e integrazioni, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. L'amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. L'Amministrazione Comunale, agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, d. Lgs 109/98).

**ART. 10 - INFORMATIVA SULL' USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI
DELDICHIARANTE (art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003)**

Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP). Il Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

ART.11 – NORME FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore e in particolare: - D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124; - D.M. n. 202 del 14 maggio 2013 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ales 26/10/2020

Il responsabile di Servizio
Bruno Murgia